

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, data del protocollo

OGGETTO: Misure di prevenzione ed eliminazione di pericoli per la salute pubblica, l'incolumità e la sicurezza urbana in occasione della Festa del Redentore che si svolgerà nelle aree di Venezia prospicienti lo specchio acqueo del Bacino di San Marco nelle giornate del 17 e 18 luglio 2021 – Ordinanza ex artt. 50 e 54 TUEL.

IL SINDACO

Considerato che

- nelle giornate del 17 e 18 luglio 2021, in occasione della Festa del Redentore, si terrà in bacino San Marco la tradizionale festa sull'acqua con un fastoso spettacolo pirotecnico e l'allestimento di un ponte votivo su barche per collegare le Zattere di Santo Spirito con il sagrato della chiesa del Redentore;
- in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la Festa del Redentore richiama ogni anno decine di migliaia di persone e che, nel contesto epidemiologico attuale, situazioni di assembramento rappresenterebbero un pericolo concreto per la salute pubblica;
- la presenza di un così elevato numero di persone potrebbe, inoltre, comportare un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare contenitori di vetro che rompendosi potrebbero causare ferite da taglio alle persone in preda al panico, pur tenendo conto anche della disponibilità di cestini collocati dall'Amministrazione Comunale nonché la previsione di uno specifico servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti in tempo reale per tutta la durata dell'evento;
- nelle zone interessate dall'evento vi è la necessità di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica che possono essere causate dal consumo di bevande alcoliche e super alcoliche che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Rilevato che

- il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è indicata tra le misure per impedire la diffusione del contagio dell'epidemia da covid 19;
- per evitare situazioni di assembramento si rende necessario limitare, contingentare e regolamentare l'accesso alle aree da cui è possibile assistere all'evento;

- l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, è obbligatorio in tutte le situazioni in cui non può essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti;
- il Green pass può essere richiesto per poter partecipare ad eventi pubblici;
- la città di Venezia, per la visibilità internazionale, può essere considerata un potenziale obiettivo tenuto conto del particolare momento storico di minaccia terroristica;
- tali eventi tendono, come già realizzatesi in vari Paesi Europei, a colpire zone di massimo concentrazione di persone anche al solo fine di creare fenomeni di paura e psicosi;
- la consapevolezza di tali minacce può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da scoppi, botti ed emissioni fumogene o anche semplicemente da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme come recentemente avvenuto;
- le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;
- l'eventuale consumo di alcool potrebbe dare adito a comportamenti molesti, irascibili, aggressivi e violenti;

Considerato inoltre che, in occasione di manifestazioni pubbliche ed eventi, anche all'aperto, soggetti male intenzionati hanno fatto uso dei così detti "spray al peperoncino" per generare panico tra la folla, originando gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che

- in sede di Tavolo Tecnico tenutesi presso la locale Questura sono state previste per la gestione di situazioni di pericolo, una serie di misure quali:
- individuazione di vie di fuga, con l'assistenza di apposito personale;
- previsione di corridoi di emergenza;
- suddivisione in settori dell'area di affollamento;
- individuazione da parte dell'organizzazione di punti di assistenza medica e di protezione civile e di spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza;
- riduzione drastica della presenza di contenitori di vetro nelle aree interessate dagli eventi, nelle vie di fuga e nelle aree limitrofe;

Ritenuto quindi di individuare le seguenti zone e settori del Centro Storico di Venezia da cui sarà possibile assistere all'evento, rinviando al piano di gestione dell'evento la capienza massima di ciascun settore, le vie e le modalità di accesso:

- a) zona San Marco:
 - settore 3 Piazzetta ovest;
 - settore 4 Piazzetta est;
 - settore 5 Paglia;
 - settore 6 Monumento;
 - settore 7 Pietà;
 - settore 8 Cornoldi;
 - settore 9 Ca' di Dio;
 - settore 10 Arsenale;
- b) zona Zattere:

- settore 11 Santo Spirito;
- settore 12 Saloni;
- settore 13 Dogana;

c) zona Giudecca:

- settore 14 Sant'Eufemia Palanca;
- settore 15 Ponte piccolo;
- settore 16 Redentore;
- settore 17 Zitelle.

Reputato che per accedere a tali zone sarà necessario essere in possesso di Green pass, il certificato di avvenuta vaccinazione o esito tampone effettuato non più tardi di 48 ore prima ed effettuare la prenotazione del posto;

Ritenuto altresì di stabilire nel territorio del centro storico di Venezia, dalle ore 19:00 di sabato 17 luglio 2021 alle ore 03:00 di domenica 18 luglio 2021 i seguenti obblighi e divieti:

1. divieto alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche , in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;
2. è vietato il trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro;
3. agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nell'area marciana, Riva degli Schiavoni, Riva della Ca' di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo SS.Filippo e Giacomo, Fondamenta della Dogana, Fondamenta Zattere ai Saloni, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Fondamenta Zattere agli Incurabili, Fondamenta Zattere ai Gesuati, compresi il Campo della Salute e la Punta della Dogana, Fondamenta San Giovanni (Giudecca), Fondamenta delle Zitelle, Fondamenta della Croce, oltre al Sagrato della Chiesa di San Giorgio Maggiore, nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie di esodo in caso di necessità, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico in contenitori di vetro, mentre è consentita all'interno degli esercizi;
4. è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

Visto

- il DPCM 17 giugno 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto nr. 83 del 05 giugno 2021;
- le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Registro Ufficiale 110444 del 06 luglio 2021;

Visto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 12 luglio 2021;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

ORDINA

1. l'accesso alla zona San Marco, zona Zattere e zona Giudecca e relativi settori come su individuati, per assistere all'evento, è consentito solo alle persone in possesso di Green pass, di certificato di avvenuta vaccinazione o esito tampone effettuato non più tardi di 48 ore prima e con la prenotazione del posto;
2. l'accesso di cui al punto precedente può avvenire solamente all'orario e attraverso il varco indicati sulla prenotazione;
3. l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio durante l'accesso ed il deflusso dall'area dell'evento e fino alla conclusione dello stesso e in ogni qualvolta non sarà possibile garantire il distanziamento sociale;
4. il ponte votivo è chiuso al transito dalle ore 19:00 e fino al termine dello spettacolo pirotecnico;
5. a partire dalle ore 15:00 del 17 luglio 2021, fino a cessate esigenze, viene creata mediante l'utilizzo di transenne una corsia di emergenza parallela ed adiacente alla riva, con accesso riservato al personale di soccorso ed alle forze dell'ordine:
 - lungo il Molo di San Marco, dal Ponte della Zecca al Ponte della Paglia;
 - lungo la Riva degli Schiavoni dal Ponte della Paglia al Ponte del Vin, dal Ponte del Vin al Ponte della Pietà, dal Ponte della Pietà al Ponte del Sepolcro;
6. a partire dalle 15:00 del 17 luglio 2021, fino a cessate esigenze, sono interdetti al traffico pedonale i portici di Palazzo Ducale dalla Porta della Carta fino al Ponte della Paglia;
7. a partire dalle 15:00 del 17 luglio 2021, fino a cessate esigenze, è interdetto al traffico pedonale un corridoio largo mt. 4, individuato mediante nastro tendiflex, disposto longitudinalmente in direzione nord-sud al centro della Piazzetta San Marco, dalla Loggia del Sansovino alla connessione, attraverso le Colonne di Marco e Todaro, con la corsia di emergenza di cui al punto 5;
8. a partire dalle ore 20:00 del 17 luglio 2021, fino al termine dello spettacolo pirotecnico, sono interdette al traffico pedonale Calle Vallaresso fino all'intersezione con calle Seconda de l'Ascension e Fondamenta del Fontegheto, Ponte de l'Accademia dei Pittori e l'area antistante i Giardini Reali sino al Ponte della Zecca, i Portici di Palazzo della Zecca e della Biblioteca Nazionale Marciana;
9. a partire dalle ore 20:00 del 17 luglio 2021, fino a cessate esigenze, sono interdette al traffico pedonale Calle del Ridotto e Calle dei 13 Martiri, dall'intersezione con Calle Barozzi e fino ai pontili esistenti sul Canal Grande al fine di garantire eventuali interventi di emergenza. Tale divieto non si applica ai frontisti e a coloro i quali debbano accedere alla sede della Biennale di Venezia;
10. a partire dalle ore 15:00 del 17 luglio 2021, fino a cessate esigenze, è interdetta al traffico pedonale la Punta della Dogana (verso il Canal Grande);
11. dalle ore 19:00 del 17 luglio 2021, fino a cessate esigenze, è vietato il transito sul Ponte Votivo del SS. Redentore dalle Zattere, ai non residenti nell'isola della Giudecca; dalle 22:45, fino a cessate esigenze, oltre al Ponte Votivo, sono interdetti al traffico pedonale i ponti che si affacciano sul Bacino di San Marco;
12. le zone e i settori di San Marco e Zattere di cui al punto 1 devono essere sgomberate dai presenti e interdette all'accesso pedonale a partire dalle ore 20:00 del 17 luglio 2021;

13. a partire dalle ore 21:00 del 17 luglio 2021 possono accedere alle zone e ai settori di cui al punto 1 soltanto i possessori di prenotazione e solamente attraverso i varchi e secondo l'orario indicati nella prenotazione;
14. nella zona e nei settori della Giudecca, il dispositivo di controllo e contingentamento sarà attivato anticipatamente con sgombero e interdizione dalle ore 18:00 e accesso ai prenotati dalle ore 19:00;
15. le misure sopraindicate non si applicano a frontisti, ospiti di strutture ricettive, di pubblici esercizi ed affini, che possano dimostrare il titolo di residenza/domicilio o di prenotazione presso dette strutture/esercizi;
16. nel territorio del centro storico di Venezia, dalle ore 19:00 di sabato 17 luglio 2021 alle ore 03:00 di domenica 18 luglio 2021 è vietata alle attività commerciali di qualsiasi natura, alle attività artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita per asporto di bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro;
17. nel territorio del centro storico di Venezia, dalle ore 19:00 di sabato 17 luglio 2021 alle ore 03:00 di domenica 18 luglio 2021 è vietato il trasporto senza giustificato motivo sulla pubblica via di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro
18. dalle ore 19:00 del 17 luglio alle ore 03:00 del 18 luglio 2021 nell'area marciata, Riva degli Schiavoni, Riva della Ca' Di Dio, Riva San Biagio, Riva dei Sette Martiri, Campo SS. Filippo e Giacomo, Fondamenta della Dogana, Fondamenta Zattere ai Saloni, Fondamenta Zattere allo Spirito Santo, Fondamenta Zattere agli Incurabili, Fondamenta Zattere ai Gesuati, compresi il Campo della Salute e la Punta della Dogana, Fondamenta San Giovanni (Giudecca), Fondamenta delle Zitelle, Fondamenta della Croce, oltre al Sagrato della Chiesa di San Giorgio Maggiore, nonché in tutte le aree attigue che costituiscono vie di esodo in caso di necessità, è vietata la somministrazione sul suolo pubblico in contenitori di vetro;
19. nel territorio del centro storico di Venezia, dalle ore 19:00 di sabato 17 luglio 2021 alle ore 03:00 di domenica 18 luglio 2021 è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di "Oleoresin Capsicum" o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.

La Polizia Locale, in caso di notevole afflusso di persone tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, avrà facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, ove necessari, le aree interdette, inibendo l'accesso nelle zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità

La Polizia Locale potrà altresì disporre la sospensione o la riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti, o lo spostamento delle stesse

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

All'atto dell'accertamento consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Luigi Brugnaro (*)

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa